

dell'agricoltura e delle foreste, da un membro designato dalla regione Lombardia, da un membro designato dalla provincia autonoma di Bolzano, da un membro designato dalla provincia autonoma di Trento, da due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale, da un membro designato dall'associazione ambientale maggiormente rappresentativa nell'ambito della provincia di Bolzano, da due membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il Parco¹⁵ ed è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente¹⁶.

Spetta al consiglio direttivo¹⁷ del Consorzio deliberarne lo statuto, adottare il regolamento del personale con relativa pianta organica, emanare direttive generali di coordinamento, sostituirsi, in caso di inerzia dei comitati di gestione e previa diffida, nell'emanazione dei provvedimenti di competenza dei predetti comitati, approvare il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo del Consorzio, adottare il piano ed il regolamento del Parco che saranno successivamente approvati dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per le parti di rispettiva competenza, con le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia, proporre al Ministero dell'ambiente la nomina del direttore del Parco¹⁸.

¹⁵ L'art. 5, secondo comma, del D.P.C.M. cit. prevede che ogni amministrazione provveda a designare un membro supplente che la rappresenti, in sostituzione degli effettivi.

¹⁶ I membri sono, pertanto, quindici oltre al Presidente.

L'art. 4, nono comma, della L.394/1991, anteriormente alla recente novella di cui al D.P.R. 73/2013, prevedeva, invece, con riferimento alla generalità degli enti parco, che il Consiglio Direttivo fosse composto dal Presidente e da dodici componenti.

E' peraltro evidente come il maggior numero dei componenti del consiglio direttivo del P.N. Stelvio si spiega considerata la natura consortile dell'Ente e l'esigenza di assicurare l'adeguata partecipazione al suddetto organo degli enti partecipanti.

Più di recente, il D.P.R. 16.04.2013 n. 73, recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, con specifico riferimento al Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio ed all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, ha disposto che al riordino dei relativi organi collegiali si provveda "previe intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10", ha novellato l'art. 4, nono comma, della L. 394/1991, riducendo, con riferimento alla generalità degli (altri) enti parco, da dodici ad otto, sempre oltre il Presidente, il numero dei componenti del Consiglio direttivo.

¹⁷ Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

¹⁸ Con deliberazione n. 58 del 16 dicembre 2004, il Consiglio Direttivo ha approvato il regolamento del proprio funzionamento.

Il Consiglio direttivo, nominato con D.M. 27.12.2005, è venuto a scadenza il 26.12.2010, ed il relativo periodo proroga ex art. 3, primo comma, del D.L. 16.05.1994, n. 293 conv. in L. 15.07.1994 n. 444, è terminato in data 09.02.2011¹⁹.

A tutt'oggi non si è provveduto alla relativa ricostituzione.

I tre Comitati di gestione hanno una composizione differenziata rispettivamente, per la provincia autonoma di Bolzano²⁰, per la provincia autonoma di Trento²¹ e per la regione Lombardia²².

I relativi componenti sono nominati dal consiglio direttivo su proposta, rispettivamente, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Lombardia²³.

A ciascun comitato di gestione²⁴ spetta, per la parte di rispettiva competenza territoriale, provvedere, in attuazione degli atti di pianificazione territoriale e di programmazione del parco e delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, alla

¹⁹ La richiamata disposizione di cui all'art. 3, primo comma, del D.L. 16.05.1994, n. 293 conv. in L.15.07.1994 n. 444 prevede, infatti, che gli organi amministrativi non ricostituiti entro la scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto siano prorogati per non più di quarantacinque giorni.

²⁰ L'art. 6, primo comma, lett. A) del D.P.C.M. 26 novembre 1993 prevede che il comitato di gestione per la provincia autonoma di Bolzano sia composto da due rappresentanti dei comuni designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto o in parte, entro i confini del Parco, da un rappresentante delle amministrazioni separate, da un rappresentante dell'assessorato provinciale alla tutela del paesaggio, da un rappresentante dell'assessorato provinciale per l'agricoltura, da un rappresentante dell'assessorato provinciale per le foreste, da un rappresentante dell'assessorato per il coordinamento territoriale, da un rappresentante delle organizzazioni turistiche, da due rappresentanti delle associazioni protezionistiche più rappresentative a livello provinciale, da due rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti designati dalla giunta provinciale su segnalazione delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale, da tre esperti in scienze naturali, biologiche, forestali o geologiche, da un rappresentante del consiglio direttivo.

²¹ L'art. 6, primo comma, lett. B) del D.P.C.M. 26 novembre 1993 prevede che il comitato di gestione per la provincia autonoma di Trento sia composto da un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel Parco, dal dirigente del servizio parchi e foreste demaniali della provincia, da un rappresentante delle amministrazioni separate beni uso civico (A.S.U.C.) presenti nel Parco, da un rappresentante delle consortele presenti nel Parco, dal dirigente del servizio foreste della provincia, dal dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della provincia, dal dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole della provincia, dal direttore del museo tridentino di scienze naturali, da un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (S.A.T.), da un membro designato distintamente da ciascuna delle sezioni provinciali di Trento delle associazioni Italia Nostra e Fondo mondiale per la natura (WWF), da un membro in rappresentanza del comprensorio della Valle del Sole, da due esperti dell'ambiente e della gestione delle risorse naturali, da un rappresentante del consiglio direttivo.

²² L'art. 6, primo comma, lett. C) del D.P.C.M. 26 novembre 1993 prevede che il comitato di gestione per la regione Lombardia sia composto da due rappresentanti della regione Lombardia, da due rappresentanti della provincia di Sondrio, da un rappresentante della provincia di Brescia, da un rappresentante designato dall'assemblea dei sindaci, da un rappresentante delle associazioni protezionistiche più rappresentative nell'area, da un rappresentante delle associazioni agricole più rappresentative nell'area, da un rappresentante delle associazioni degli operatori turistici più rappresentative nell'area, da un esperto in scienze naturali designato dalle università lombarde, da un rappresentante del consiglio direttivo.

²³ A termini dell'art. 6, terzo comma, D.P.C.M. 26 novembre 1993, le province di Trento e di Bolzano, la regione Lombardia, gli enti e le associazioni indicate designano, altresì, anche un membro supplente.

²⁴ Ciascun comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente nonché un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il dirigente dell'ufficio periferico funge da segretario del comitato di gestione, al quale partecipa senza diritto voto il direttore del Parco.

gestione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle realtà locali e delle tradizioni consolidate di ordine economico, sociale e culturale, fornire al consiglio direttivo i necessari elementi per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consorzio, predisporre il programma annuale di attività, assicurandone l'unitarietà per gli aspetti vegetazionali, faunistici, territoriali e gestionali.

I componenti dei Comitati di gestione (Co.Ge) per la provincia di Bolzano (BZ), di Trento (TN) e per la regione Lombardia (LO) sono stati, da ultimo, nominati, rispettivamente, con delibere del Consiglio Direttivo del 13.03.2006, del 17.07.2006 e del 04.10.2007²⁵; i suddetti organi sono, pertanto, venuti, rispettivamente, a scadenza alle date del 12.03.2011, il Co.Ge.BZ, del 16.07.2011, il Co.Ge.TN, e del 03.10.2012, il Co.Ge.LO., ed i rispettivi periodi di proroga ex art. 3, primo comma, del D.L. 293/1994 conv. in L.444/1994 sono terminati alle date del 26.04.2011, per il Co.Ge.BZ, del 30.08.2011, per il Co.Ge.TN, e del 17.11.2012, per il Co.Ge.LO.

A tutt'oggi non si è provveduto alla loro ricostituzione.

Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, è composto da un rappresentante designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante della regione Lombardia, da un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano e da un rappresentante della provincia autonoma di Trento.

Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze²⁶.

²⁵ Le delibere di cui è menzione nel testo hanno riguardo all'ultima ricostituzione dell'organo.

Ulteriori nomine intervenute, per la sostituzione dei membri nominati con le suddette delibere, nel corso del quinquennio di durata dei comitati, come innanzi ricostituiti, hanno spiegato effetti solo per la residua durata dell'organo stesso.

²⁶ Il D.P.R. 73/2013, novellando la disciplina di cui all'art. 9, decimo comma, della L. quadro, ha previsto, inoltre, che in quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche siano corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti.

A termini dell'art. 85, sesto comma, del regolamento di contabilità, i Revisori dei Conti assistono alle sedute degli organi di amministrazione dell'ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.M. 10.08.2007 è venuto a scadenza il 09.08.2012. Il relativo periodo di proroga ex art. 3, primo comma, del D.L. 293/1994 conv. in L. 444/1994, è, pertanto, terminato il 23.09.2012.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato, quindi, più di recente ricostituito, per la durata di un quinquennio, con la nomina dei componenti (presidente ed altri quattro membri) di designazione ministeriale e provinciale, con decreto del Ministro dell'Ambiente TTM n. 242 del 06.09.2013, cui ha fatto seguito, con decreti n. 34 del 24.01.2014 e n. 116 del 09.04.2014, la nomina, per la residua durata del quinquennio, del componente di designazione regionale, nonché la nomina del Presidente del Collegio, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e del componente designato dalla P.A. di Trento, in sostituzione di quelli nominati con il suddetto D.M. n. 242 del 06.09.2013, che non hanno accettato l'incarico.²⁷

Occorre rilevare che la mancata ricostituzione del Consiglio Direttivo (nonché dei Comitati di gestione parimenti venuti a scadenza) con il conseguente esercizio delle relative funzioni, al fine di assicurare l'operatività dell'Ente, da parte del Presidente - che si è, all'uopo, avvalso del potere, di emettere decreti d'urgenza, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo non appena quest'ultimo sarà nominato e ricostituito²⁸ - costituisce un'anomalia che, anche in ragione del suo protrarsi nel tempo²⁹, altera gravemente l'assetto istituzionale dell'Ente ed è suscettibile di incidere in termini pregiudizievoli sulla sua funzionalità.

²⁷ Il Collegio dei Revisori dei conti del CPNS continua, pertanto, ad essere composto da sei membri, così come previsto dall'art. 9, primo comma, D.P.C.M. 26 novembre 1993, nonostante l'art. 6, quinto comma, del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 abbia disposto che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, il collegio dei revisori sia costituito da un numero non superiore a tre componenti e che, in ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedano all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della L.244/2007, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi della stessa disposizione.

Si è innanzi rilevato, infatti, come, allo stato, non sia intervenuto il riordino degli organi collegiali del Consorzio cui, a termini dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, deve provvedersi, "previe intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n.10".

²⁸ L'art. 4 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 e l'art. 7, quinto comma, lett. e), dello Statuto, prevedono che il Presidente adotti "i provvedimenti urgenti ed indifferibili" da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

²⁹ L'art. 1, terzo comma, del D.P.R. 73/2013, novellando l'art. 9, quinto comma, secondo periodo, della legge quadro, ha previsto che in ipotesi di mancata designazione dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ne eserciti le funzioni, sino all'insediamento del suddetto organo collegiale e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni.

In disparte gli specifici presupposti per la sua operatività, la richiamata disposizione reca, comunque, una chiara indicazione dei limiti temporali (180 gg.) entro i quali, in ipotesi di mancata ricostituzione del Consiglio Direttivo, può ammettersi l'esercizio delle relative competenze da parte del Presidente.

Attività degli organi.

La tabella che segue evidenzia l'attività degli organi del Consorzio avuto riguardo alla frequenza con la quale si sono riuniti e/o al numero degli atti dagli stessi emanati.

| ATTIVITA' ORGANI | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
| ORGANI COLLEGIALI | sedute | delibere | sedute | delibere | sedute | delibere |
| CONSIGLIO DIRETTIVO | 4 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Comitato di gestione LO | 4 | 28 | 3 | 21 | 2 | 11 |
| Comitato di gestione TN | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Comitato di gestione BZ | 3 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Collegio revisori dei conti | 7 | | 8 | | 6 | |
| ORGANI MONOCRATICI | Decreti | | | | | |
| Presidente Consorzio | 7 | | 27 | | 44 | |
| Presidente Co.ge. LO | 15 | | 16 | | 11 | |
| Presidente Co.ge. TN | 19 | | 12 ³⁰ | | 0 | |
| Presidente Co.ge. BZ | 5 | | 2 | | 0 | |

Compensi.

L'art. 17 (rubricato "indennità e gettoni di presenza") dello Statuto prevede che al Presidente del Parco, al vicepresidente e ai componenti del Consiglio direttivo, nonché ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spettino, oltre ai rimborsi spese previsti dalla legge per i dirigenti pubblici, le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente (primo comma), che ai Presidenti dei comitati di gestione spetti un'indennità di carica nella stessa misura del vicepresidente del Consorzio (secondo comma), che ai componenti degli organi del Consorzio spetti, per ogni seduta alla quale partecipano, il rimborso spese e un gettone di presenza la cui entità e misura è stabilita con il decreto di cui al comma 1, e che ai membri supplenti degli organi del Consorzio non spetti l'indennità di carica prevista dal comma 1 (quarto comma)³¹.

³⁰ In proposito, occorre osservare che dei 12 decreti del Presidente del Co.Ge.TN di cui alla tabella solo dieci risultano ratificati nell'ultima riunione del Comitato di gestione del 07.07.2011; i decreti nn. 11/2011 e 12/2011 sono stati adottati, infatti, in data 12.07.2011 e, pertanto, successivamente alla suddetta riunione.

³¹ L'art. 9, comma 12-bis, della legge quadro, aggiunto dal comma 108 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, prevede che ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti

Come è noto, l'art. 6, secondo comma, del D.L. 31.05.2010 n. 78 conv. con mod. dalla L. 30.07.2010 n. 122 ha disposto che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera³² - ³³.

Il comma 2 - bis dell'art. 35 del D.L. 09.02.2012 n. 5 inserito dalla relativa legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, ha, peraltro, previsto che la succitata disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

L'art. 13 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 conv. con modificazioni nella L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha, poi, disposto che "fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"³⁴.

Più di recente l'art. 1, comma 309, della L. 24.12.2012 n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di

parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetti un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.

³² La violazione di quanto previsto dal suddetto comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

³³ Più di recente, l'art. 1, quinto comma, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 (regolamento recante riordino degli enti vigilati dal M.A.T.T.) ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti Parco non siano corrisposti gettoni di presenza.

³⁴ La norma stabilisce il dies a quem (fino al 31 dicembre 2012), ma non il dies a quo della sua efficacia, né ne è esplicitata la natura interpretativa, con la conseguenza che è dubbio se la stessa possa trovare applicazione per il periodo precedente alla sua entrata in vigore; in proposito il MATTM con nota del 28.03.2013 ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, che, allo stato, non risulta essersi espresso.

stabilità 2013) ha disposto che "a decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394" e cioè al Presidente.

Sicché, deve escludersi che, negli esercizi che ne occupano, i titolari di organi, diversi dal Presidente, ed i componenti degli organi collegiali, diversi dal collegio dei revisori dei conti, avessero titolo a percepire, oltre al gettone di presenza, comunque da contenersi nei limiti stabiliti dalla stessa norma, ed al rimborso delle spese, anche l'indennità di carica.

Le indennità di carica degli organi degli enti parco sono state determinate con decreti nn. 19707 e 19708 del 09.12.1998 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio³⁵.

Con delibera n. 55 del 27 novembre 2006, il Consiglio Direttivo ha approvato il regolamento disciplinante le indennità, i gettoni di presenza e le spese ai componenti degli organi.

Con il suddetto regolamento le indennità di carica sono state determinate nella misura stabilita con decreti nn. 19707 e 19708 del 09.12.1998 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la riduzione del 10% di cui all'art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

Le indennità di carica, sono soggette, a decorrere dal 1° gennaio 2011, all'ulteriore riduzione del 10% di cui all'art. 6, terzo comma, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 cit.³⁶

³⁵ rispettivamente, per i componenti del Consiglio Direttivo, per il presidente e per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con il decreto n. 19707 e per il presidente del Parco ed il vicepresidente, con il decreto n. 19708.

³⁶ La richiamata disposizione normativa di cui all'art. 6, terzo comma, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 cit. prevede che fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui alla cit. disposizione normativa non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi della stessa norma. Come evidenziato dall'espressa salvezza di quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23

In ottemperanza alla succitata disposizione normativa, con delibera n. 4 del 09.02.2011, il Consiglio Direttivo ha proceduto alla ridefinizione delle indennità di carica non solo avuto riguardo al presidente del Parco ed al presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, che, come innanzi evidenziato, hanno diritto alla corresponsione dei suddetti emolumenti, ma anche avuto riguardo ai componenti degli altri organi dell'ente, che, come innanzi esposto, non ne avrebbero più titolo.

| | importi regolamento (A) | importi delibera n. 4/09.02.2011 (B= A*0,90) | importi annuali (C=Bx12) |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|
| presidente del Consorzio | 2.497,43 | 2.247,69 | 26.972,28 |
| vicepresidente del Consorzio | 749,28 | 674,35 | 8.092,20 |
| componente del Consiglio direttivo | 70,19 | 63,16 | 757,92 |
| presidente di Comitato di gestione | 749,28 | 674,35 | 8.092,20 |
| presidente del Collegio dei Revisori dei conti | 153,39 | 138,05 | 1.656,60 |
| componente del Collegio dei Revisori dei conti | 101,33 | 91,20 | 1.094,40 |
| gettone di presenza | 31,14 | 28,03 | |

dicembre 2005 n. 266, la riduzione del 10 per cento da apportare ai sensi del predetto comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 deve essere calcolata sulla misura del compenso, dell'indennità, gettone, etc. risultante alla data del 30 aprile 2010, come ridotta ai sensi del comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005.

Occorre osservare che, mentre la riduzione di spesa proveniente dall'applicazione del comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 costituisce economia di bilancio, la riduzione conseguente all'applicazione del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 deve essere versata, a termini del ventunesimo comma dello stesso articolo, in apposito capitolo del bilancio dello Stato (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.G.S. n. 40 del 23.12.2010).

Come evidenziato nel prospetto che segue, la spesa per gli organi ha subito negli esercizi in esame una notevole flessione rispetto al precedente esercizio 2010.

(importi in unità di euro)

| SPESE PER GLI ORGANI | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2010 | 2011 | var.% | 2012 | var.% |
| compensi al presidente | 30.343 | 27.140 | -10,56 | 27.028 | -0,41 |
| compensi ai componenti il Consiglio Direttivo | 9.418 | 959 | -89,82 | 0 | -100,00 |
| compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti | 8.996 | 8.012 | -10,94 | 5.821 | -27,35 |
| compensi al vice presidente | 9.147 | 902 | -90,14 | 0 | -100,00 |
| compensi al presidente ed ai componenti dei Comitati di gestione | 30.424 | 6.145 | -79,80 | 448 | -92,71 |
| indennità rimborso spese trasporto missioni agli organi istituzionali | 40.257 | 31.766 | -21,09 | 33.182 | 4,46 |
| oneri assicurativi | 2.253 | 2.253 | 0,00 | 2.253 | 0,00 |
| Totale spese organi | 130.838 | 77.177 | -41,01 | 68.732 | -10,94 |

Il decremento delle spese per gli organi è ovviamente conseguente, in misura preponderante, alla mancata ricostituzione degli organi venuti a scadenza.

3. Le risorse umane

A termini dello Statuto³⁷, il sistema organizzativo del Consorzio si conforma al principio della separazione tra i compiti di direzione politica e programmatica e funzioni di gestione, nel senso che gli organi del Consorzio, nell'ambito delle rispettive competenze previste dal D.P.C.M. 26 novembre 1993 e dallo stesso Statuto, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre spetta al Direttore del Parco e ai dirigenti degli uffici periferici la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con responsabilità per la gestione e per i relativi risultati.

Il Direttore del Parco.

Il Direttore del Parco sovrintende i dirigenti degli uffici periferici, nei confronti dei quali svolge funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, formula proposte al Presidente per la definizione di obiettivi e di programmi a carattere unitario e in ordine alle necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali, ed adotta gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, svolge le funzioni di segretario del Consiglio direttivo, sottoscrivendone gli atti deliberativi con il Presidente³⁸.

Il direttore del parco - che è nominato dal Ministro dell'Ambiente, su proposta del Consiglio Direttivo³⁹ e che, oltre ai requisiti generali stabiliti dal consiglio direttivo, deve avere anche una adeguata conoscenza della lingua tedesca - risponde, nei

³⁷ Cfr. il comb. di cui agli artt. 6, primo, secondo e terzo comma, e 18, primo e secondo comma.

³⁸ Cfr. art. 7 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 ed art. 19 dello Statuto.

³⁹ Cfr. art. 5, nono comma, lett. i) del D.P.C.M. 26 novembre 1993.

L'art. 9, undicesimo comma, della legge quadro (come sostituito dall'art. 2, comma 25, della L. 426/1998) prevede che "il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli".

Con sentenza 17.05.2004 n. 4575 il T.A.R. del Lazio - Roma - II[^] Sezione ha, peraltro, ritenuto che la nomina, ad opera del Ministro dell'ambiente, del direttore del Parco nazionale dello Stelvio segua il regime previsto dalla normativa speciale e non quello di cui all'art. 9, undicesimo comma, della legge quadro.

Ai sensi di tale normativa speciale, il direttore del Parco nazionale in questione è nominato dal Ministro dell'ambiente sulla base di una proposta formulata dal Consiglio direttivo del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, proposta che non implica l'indicazione di una rosa di nomi.

confronti del Consiglio Direttivo, dell'esercizio delle proprie attribuzioni, conferitegli con incarico di durata quinquennale eventualmente rinnovabile.

Il Direttore del Consorzio del P.N. dello Stelvio è stato, da ultimo, nominato con decreto n. 510 del 14.04.2009 del Ministro dell'ambiente, e della tutela del territorio e del Mare.

La retribuzione annua lorda del Direttore generale è indicata nel sito internet istituzionale dell'ente in complessivi € 89.995,73, di cui € 43.310,90 per stipendio tabellare (corrispondente allo stipendio tabellare previsto, a regime, per i dirigenti di II^a fascia dal C.C.N.L. della dirigenza dell'area VI -enti pubblici non economici e agenzie fiscali, per il biennio economico 2008/2009), € 12.155,61 per retribuzione di posizione parte fissa, € 18.831,80, per retribuzione di posizione parte variabile, € 15.493,70, per retribuzione di risultato (pari al 50% della retribuzione di posizione) ed € 203,72 per emolumenti non compresi nelle voci precedenti.

Il personale non dirigenziale.

L'art. 9, quattordicesimo comma, della L. quadro, che prevede che la pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate, prevede, inoltre, che per le finalità di cui alla stessa legge sia consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

La pianta organica dell'Ente, già determinata, con decreto del Presidente n. 3/2006 del 06.02.2006, in complessive 61 unità è stata, dapprima, rideterminata, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 74, primo comma, D.L. 112/2008 e 2, comma 8 bis, del D.L. 194/2009 conv. con mod. dalla L. 25/2010, in 49 unità, con decreto del Presidente n. 7 dell'11.05.2011, e successivamente, ridotta, in ossequio al disposto di cui all'art. 1, terzo comma, del D.L. 138/2011 conv. con mod. dalla L. 148/2011, a 43 unità con decreto del Presidente n. 6 del 28.03.2012.

Più di recente, con D.P.C.M. del 23.01.2013, in attuazione dell'art. 2, primo comma, D.L. 95/2012 conv. con mod. dalla L. 135/2012, la dotazione organica del Parco Nazionale dello Stelvio è stata ulteriormente ridotta a 32 unità, a fronte di una

proposta di rideterminazione a 38 unità, da parte dell'Ente, di cui al decreto del Presidente n. 28 del 28.09.2012.

A fronte della prevista dotazione organica, come innanzi determinata, la consistenza del personale in servizio presso gli Uffici del Consorzio è di 39 unità, soggetti alla disciplina di cui ai CC.N.L. per gli enti pubblici economici⁴⁰, cui devono aggiungersi due unità di personale comandato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Alle dipendenze del Consorzio prestano, inoltre, servizio n. 23 operai a tempo indeterminato (O.T.I.).

L'Ente per l'esecuzione in economia, con il sistema dell'amministrazione diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di propria pertinenza, si avvale, inoltre, di operai "stagionali" a tempo determinato (O.T.D.).

Nel prospetto che segue sono indicate le variazioni della dotazione organica adottate e la consistenza del personale in servizio a tempo indeterminato al termine degli esercizi in esame.

⁴⁰ Cfr., da ultimo, la disciplina di cui al C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, stipulato in data 1° ottobre 2007.

| DOTAZIONE ORGANICA (D.O) E PERSONALE IN SERVIZIO (*) | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | D.O. A | personale in servizio 31.12.201 0 | D.O. (B) | D.O. (C) | personale in servizio 31.12.201 1 | D.O. (D) | personale in servizio 31.12.2012 | D.O. (E) | D.O. (F) |
| C4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C1 | 6 | 4 | 11 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| B2 | 32 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| B1 | 8 | 15 | 29 | 20 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| A2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| | 61 | 39 | 61 | 49 | 39 | 43 | 39 | 38 | 32 |
| O.T.I. | | 23 | | | 23 | | 23 | | |
| P.C. | | 2 | | | 2 | | 2 | | |
| Totale | | 64 | | | 64 | | 64 | | |

(*) Nella dotazione organiche e nella consistenza del personale in servizio non è compreso il Direttore dell'Ente.

(A) dotazione organica determinata, con decreto del Presidente n. 3/2006 del 06.02.2006;

(B) dotazione organica adeguata alle previsioni del C.C.N.L. del personale non dirigenziale 2006-2009 che prevede un unico accesso dall'esterno al livello economico iniziale di ciascuna area, collocando, laddove esistano posizioni vacanti, le posizioni superiori di ciascuna area al livello economico iniziale della stessa area (cfr. decreto del Presidente n. 7 dell'11.05.2011);

(C) dotazione organica rideterminata in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 74, primo comma, D.L. 112/2008 e 2, comma 98 bis, del D.L. 194/2009 conv. con mod. dalla L. 25/2010 con decreto del Presidente n. 7 dell'11.05.2011;

(D) dotazione organica rideterminata in ottemperanza all'art. 1, terzo comma, del D.L. 138/2011 conv con mod. dalla L. 148/2011, con decreto del Presidente n. 6 del 28.03.2012;

(E) rideterminazione della dotazione organica, in attuazione dell'art. 2, primo comma, D.L. 95/2012 conv. con mod. dalla L.135/2012, proposta dall'Ente con decreto del Presidente n. 28 del 28.09.2012;

(F) dotazione organica rideterminata, in attuazione dell'art. 2, primo comma, D.L. 95/2012 conv. con mod. dalla L. 135/2012 con D.P.C.M. del 23.01.2013;

O.T.I.: personale operaio a tempo indeterminato.

P.C.: personale comandato dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

Con delibera n. 5 del 09.02.2011 il Consiglio Direttivo, a seguito di rilievi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze⁴¹, ha deliberato l'annullamento delle precedenti deliberazioni con cui era stata riconosciuta, in favore dei funzionari cui erano state conferite le funzioni di dirigente degli uffici periferici, un'integrazione retributiva annua di €.20.658,28, nonché l'avvio del procedimento di recupero delle somme indebitamente erogate a detto titolo, pari a complessivi €.185.382,56.

Allo stato non risulta che il suddetto importo sia stato recuperato. In sede di esame del consuntivo 2011, con verbale n. 3/2012 del 24.04.2012, il Collegio dei Revisori dei Conti, rilevato che "l'importo dei residui attivi della competenza 2011, pari ad €.1.578.480,71 è comprensivo della somma di €.185.382,56 concernente il recupero sopra indicato", ha lamentato che nonostante i reiterati inviti formulati con precedenti verbali per conoscere l'ulteriore corso del procedimento amministrativo relativo al recupero de quo, nessuna notizia fosse pervenuta in proposito ed ha invitato nuovamente il Presidente a disporre senza ulteriore indugio gli atti necessari per il recupero delle somme indebitamente erogate.

La tabella seguente evidenzia l'andamento della spesa per il personale avuto riguardo alle relative componenti⁴².

⁴¹ Rilievi incentrati in ordine alla attribuzione di una retribuzione non corrispondente alla qualifica posseduta ed all'attribuzione di compensi accessori con procedure non conformi, quanto all'organo competente, alle disposizioni vigenti.

Il Ministero ha ritenuto che l'attribuzione di un compenso aggiuntivo, parametrato alle funzioni dirigenziali disposto a favore di personale privo della qualifica dirigenziale, non possa ritenersi conforme alla normativa vigente.

In proposito occorre osservare che l'art. 17 del C.C.N.L. del comparto relativo agli enti pubblici non economici 1998-2001, che prevede, al primo comma, che "nell'ambito dell'area C gli enti, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa" e che possono, fra l'altro, riguardare, a termini del successivo secondo comma, "settori che richiedono l'esercizio di: funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa", dispone, al terzo comma, che "i valori minimi e massimi dell'indennità di cui al comma 1 sono ricompresi tra un minimo di lire 2 milioni e un massimo di lire 5 milioni annue lorde per 13 mensilità in relazione alle risorse disponibili nei Fondi di cui agli artt. 31 e 44". La disciplina in materia di posizioni organizzative è stata "riproposta" dall'art. 16 del C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006 - 2009 ed il biennio economico 2006 - 2007, che ha previsto i medesimi limiti minimo e massimo dell'indennità, ivi indicati nel relativo controvalore in euro (e cioè, rispettivamente, in €.1.032,91 ed in €.2.582,28).

E' appena il caso di osservare che, per la generalità degli enti parco, non è prevista una dotazione organica dirigenziale, considerato che l'unico dirigente è il Direttore del Parco.

Con specifico riferimento al Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, non sembra che a diversa conclusione possa pervenirsi argomentando dalla previsione di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 26.11.1993 che contempla la figura dei dirigenti degli uffici periferici.

⁴² Non vi è compreso l'accantonamento per trattamento di fine rapporto.

(importi in unità di euro)

| SPESE PER IL PERSONALE | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 2010 | 2011 | var.% | 2012 | var.% |
| stipendi ed altri assegni fissi al direttore del parco | 92.731 | 91.426 | -1,41 | 91.871 | 0,49 |
| stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente | 1.220.157 | 1.255.649 | 2,91 | 1.248.952 | -0,53 |
| stipendi al personale O.T.I. | 225.427 | 246.234 | 9,23 | 245.324 | -0,37 |
| arretrati stipendi O.T.I. | 0 | 136.042 | | 0 | -100,00 |
| compensi per lavoro straordinario al personale dipendente | 5.039 | 5.224 | 3,67 | 7.527 | 44,08 |
| fondo di incentivazione e produttività | 142.000 | 132.199 | -6,90 | 134.891 | 2,04 |
| CCNL 2006-07 integrazione disciplina fondi trattamenti accessori | 9.146 | 0 | -100,00 | 0 | |
| oneri previdenziali, assistenziali e sociali per il Direttore | 28.774 | 28.305 | -1,63 | 28.305 | 0,00 |
| oneri previdenziali, assistenziali e sociali per personale dipendente | 305.093 | 309.817 | 1,55 | 306.027 | -1,22 |
| arretrati oneri previdenziali, assistenziali e sociali | 0 | 44.500 | | 0 | -100,00 |
| oneri previdenza integrativa | 24.403 | 24.351 | -0,21 | 16.749 | -31,22 |
| indennità e rimborso spese di trasporto per missioni | 5.553 | 1.935 | -65,15 | 2.260 | 16,80 |
| spese per oneri assicurativi per il personale | 11.537 | 10.242 | -11,22 | 15.000 | 46,46 |
| servizio sostitutivo di mensa personale di ruolo | 44.353 | 58.700 | 32,35 | 48.101 | -18,06 |
| spese per accertamenti sanitari | 15.064 | 9.823 | -34,79 | 7.392 | -24,75 |
| sperimentazione telelavoro | 20 | 180 | 800,00 | 0 | -100,00 |
| corsi per il personale e partecipazione alle spese | 9.074 | 1.612 | -82,23 | 1.880 | 16,63 |
| totale parziale | 2.138.371 | 2.356.239 | 10,19 | 2.154.279 | -8,57 |
| stipendi ed altri assegni fissi al personale stagionale (O.T.D.) assunto per interventi di manutenzione ordinaria sul territorio (*) | 534.010 | 302.273 | -43,40 | 124.630 | -58,77 |
| arretrati stipendi OTD | 0 | 340.272 | | 0 | -100,00 |
| fondi per attuazione sentenze (passaggio da OTD a OTI) | 0 | 0 | | 593.000 | |
| oneri previdenziali, assistenziali e sociali per personale stagionale (O.T.D.) | 161.287 | 69.423 | -56,96 | 28.764 | -58,57 |
| personale comandato | 49.488 | 62.366 | 26,02 | 50.693 | -18,72 |
| spese diverse per il personale di sorveglianza | 34.612 | 24.367 | -29,60 | 30.280 | 24,27 |
| contratti di co.co.co. a progetto | 58.816 | 0 | -100,00 | 0 | |
| totale generale | 2.976.584 | 3.154.940 | 5,99 | 2.981.646 | -5,49 |

(*) Le spese di cui alla tabella relative al personale stagionale sono quelle che figurano fra le spese per il personale (spesa di funzionamento; parte corrente). Non vi sono comprese le spese per assunzione di personale stagionale per interventi di manutenzione straordinaria in amministrazione diretta che figurano, invece, fra le spese in c/ capitale.

Con riferimento alla spesa per stipendi ed altri assegni fissi al personale stagionale (O.T.D.), se ne deve sottolineare il netto decremento negli esercizi in esame.

In proposito occorre osservare che l'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in L.122/2010 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2011, gli enti pubblici non economici possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009⁴³.

Numerosi operai a tempo determinato hanno promosso nei confronti del Consorzio controversie di lavoro intese a conseguire la conversione dei rispettivi rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

Il contenzioso, avuto riguardo ad un primo gruppo di ricorrenti che avevano ottenuto pronuncia di conversione del Tribunale di Sondrio - Sezione Lavoro, confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Milano, si è quindi concluso in senso favorevole al Consorzio, con sentenza n. 13247 del 16.04-28.05.2013 della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro⁴⁴.

⁴³ Nella relazione del Presidente al consuntivo 2011 (pagg.15-16), leggesi che gli operai agricoli costituenti il "nucleo storico" bolzanino e trentino sono stati assunti dal CPNS solo per la prima metà della stagione lavorativa (aprile - giugno) "fino al raggiungimento del limite di spesa del 50% disposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010", mentre, per la seconda metà della stagione (e cioè da luglio a metà ottobre) sono stati, rispettivamente, assunti dalla P.A. di Bolzano e dalla P.A. di Trento; avuto riguardo, poi, agli operai del settore lombardo, parimenti assunti dal CPNS solo per la prima metà della stagione fino al raggiungimento del limite di spesa del 50% disposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, i relativi rapporti di lavoro sono stati, di poi, prorogati dal CPNS per la seconda metà della stagione lavorativa, "fino al raggiungimento di n. 151 giornate lavorative 2011", a seguito dell'impegno assunto dalla Regione Lombardia, in conformità alla soluzione prospettata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di garantire "la neutralità finanziaria dell'operazione e il rispetto dell' art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 attraverso la riduzione della spesa destinata ai propri rapporti di lavoro flessibili, per un importo di €.287.000,00 pari alla somma necessaria al CPNS per il pagamento del personale stagionale da impegnare nell'opera di manutenzione del territorio del Parco Stelvio di competenza della Regione Lombardia".

Nella relazione del Presidente al consuntivo 2012 (pag. 10) leggesi che le difficoltà organizzative determinate dalla norma di contenimento della spesa di cui al testo sarebbero state superate, avuto riguardo al settore altoatesino e trentino, grazie alla collaborazione delle Province autonome di Bolzano e Trento che avrebbero provveduto all'assunzione di parte degli operai agricoli costituenti il "nucleo storico", "garantendo il raggiungimento del numero di giornate lavorative che assicurano il godimento degli ammortizzatori sociali invernali agli operai", mentre a fronte del costo sopportato dalle suddette Province autonome per l'assunzione diretta degli operai stagionali, il contributo dalle stesse rispettivamente dovuto in favore del Parco sarebbe stato, d'accordo con quest'ultimo, decurtato in misura corrispondente. Tale "modus procedendi" avrebbe consentito l'esecuzione degli interventi manutentivi programmati. Di converso, avuto riguardo al settore lombardo del Parco, la situazione sarebbe stata resa "difficile e complicata" dal contenzioso di cui al testo.

⁴⁴ Con la suddetta sentenza, la Suprema Corte ha ritenuto che l'art. 36, quinto comma, D.Lgs. 165/2001 impedisca la costituzione in via di fatto di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, anche quando l'assunzione a termine presenti vizi di forma e che "anche per i rapporti di lavoro di diritto privato da esse instaurati valgono le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (ribadite in sede di disciplina generale dal D.Lgs. n. 165 del